BIUGKAFIA

DEGLI UOMINI ILLUSTRI

DELLA SIC IA

Ornata de loro rispettivi ritratti
Compilata dall'Avvocato D. Giuseppe Emanuele Ortolani
- da altri letterati

DEDICATO QUESTO PREMOVOLUME

ALL ECCELLENTISSIMA SIGNORA
D'LUCIA MIGLIACCIO

DUCHESSA DI FLORIDIA 8c.8c.



Ricerca storica di Ciro La Rosa su gentile concessione Barbaccia Viscardi <u>www.ilportaledelsud.org</u> – riproduzione vietata

LEONARDO DI BARTOLOMEO.

Lo studio della Giurisprudenza, sempre coltivato in Sicilia, ebbe un particolare incremento nel decimoquinto secolo, ed a laboriose fatiche in quella epoca uomini som-mi si diedero, che aggiungendo alla nobiltà del sangue profondissimi studj, al servizio del Sovrano, non mai disgiunto dal bene della società, e de'popoli, tutte le loro fatiche impiegarono.

Leonardo di Bartolomeo, signore di Trabia, fra questi annoverar si deve. Da nobile progenie nato in Palermo, si applicò, ed ottenne il vanto di aver posto fra i migliori Giurisprudenti del suo tempo. Amante dello studio, fece una ben copiosa raccolta di libri, (1) nella quale si vedono non solo quelli, che alla Giurisprudenza appartengono, ma

anche un buon numero de' primarj Classici. Nell'anno 1431 fu egli spedito alla corte del Re Alfonso il magnanimo, che trovavasi allora in Messina, in compagnia di Giovanni Abbatellis, e Francesco Ventimiglia; ove a nome della città di Palermo varie suppliche presentarono, che la sovrana approvazione ottennero, riguardanti e privilegi, e consuetudini della medesima, ciò che lo rese ai Palermitani tutti gratissimo (2). Ed in vero di lieve momento essi non furono (3). Si ottenne per loro, che i Cit-

(3) Blasi, L. c.

Si trova inserto il Catalogo de' suoi libri, tutto di carte papirie, e membranacce, nell' inventario creditario fatto dopo la di lui morte, e rogaso agli atti di Notar Giacomo da Tago di Palermo a 12 Gingno 145o.
 Del Vio. Privilegia Urbis Panormi, f. 197. Branci Discorso de' Privilegi di Palermo f. 33. Blasi. Storia dei Vicere T. 1 f. 123.

tadini nelle cause così civili, che criminali, potessero prima che sosse pronunziata la sentenza, se di loro convenire, e concordarsi, senza che sosse necessario il permesso di quel Tribunale, in cui si era introdotta la causa, e senza doversi nulla pagare ai giudici; che salvi i tre casi, eccettuati già dal Re Martino, vale a dire (1) ove per il commesso incorresse la pena di morte, di mutilazione di membri, o pure di deportazione, non potessero i cittadini essere carcerati, subitochè dassero una idonea mallevadoria; che quantevolte il Pretore, o il Giudice della corte Pretoriana conoscesse, che le lettere regie, o viceregie, o di alcuno uffiziale urtassero contro i privilegi della città, sene potesse sospendere la esecuzione, e ne potesse l'Università fare le dimostranze, una, due, o più volte, infra il termine di giorni 15; e finalmente, che sosse lecito a' cittadini camminare armati, purchè non faccino abuso delle armi, nel quale caso siano vietate solo a colui, che ne abusa. ma che fosse pronunziata la sentenza, fra di loro conveabusa.

A sostenere ebbe il nostro Leonardo il peso del governo del regno in unione di Antonio Cardona conte di Caltabeldel regno in unione di Antonio Cardona conte di Caltabellotta, di Adamo Asmundo, e di Battista Platamone, allorchè nel 1436. Simone Ruggiero Paruta lasciato vicerè dall' infante Pietro di Aragona fu costretto a partire per portarsi dal Re Alfonso in Gaeta (2).

La luminosa carica di Protonotajo del regno egli occupò, e continuando le laboriose sue applicazioni, diede alla Sicilia il Rito (3), per cui vennero stabilite la forme, le regole, e le spese da osservarsi nel corso de'litigi, che si

⁽¹⁾ Del Vio L. c. Riflettasi, che in que' tempi la pena di debilitazione di membri veniva considerata per pena ordinaria in alcuni delitti, ne' quali non si condannava alla morte.

⁽²⁾ Blasi Storia de' Vicere T. 1 f. 123: Auria Storia de' Vicere, f. 10. (3) Ritus mognas Regias Curias , et totiu. Regni Sicilias Curiarum.

piatiscono ne tribunali. Questo utilissimo lavoro è conosciuto sotto il titolo di Rito del Re Alfonso; ed a richiesta del Parlamento di Sicilia (1) fu approvato, e confermato dal Sovrano per via di real Chirografo segnato a 3 Ottobre 1446, apud maczonum Rosarum prope Hospitaletum ch' era un luogo vicino Capua, ove trovavasi allora accam-pato. Or questo Rito, che in que' tempi (2) addattatissi-mo venne riputato, e che de' grandi uomini ad illustrare, commentare si diedero; fra i quali non hanno l'ultimo luogo Luigi Settimo, e Blasco Lanza, in oggi dopo il lasso di molti anni non più adatto si riconosce alle attuali litigiose circostanze; e perciò comunemente se ne desidera, o l'abolizione, o la correzione; poichè con queste leggi si regolano tuttavia i Tribunali di Sicilia negli affari giudiziarj. Il suo sapere, e la sua popolarità lo condussero a morte (3); dappoichè nel 1450 un tumulto popolare sedare volendo che suscitato si era in Palermo per cattiva amministrazione delle cose annonarie, framischiatosi fra la folla dei Tumultuanti, gli riuscì acquietarla, e girando per la città, affinchè si fosse sopito interamente il disordine, una percossa ricevette in capo (4) da un certo Tommaso Crispo, per la quale ebbe egli a perire. La sua morte restò inulta (5). La sua popolarità non era in quella epoca grata ad Alfonso.

GIUSEPPE LANZA PRINCIPE DI TRABIA.

(5) Farello.

⁽¹⁾ Testa. Capitula Regni Siciliae T. 1 f. 240, e f. 342.
(2) Blasi L. c. f. 172.
(3) Farello, ed altri Storici, requendolo.
(4) Si rileva dal sopra mento. Inventario presso Notar Tago.